## Parlamento europeo

2014-2019



## Commissione per lo sviluppo

2016/0208(COD)

1.12.2016

## **PARERE**


della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Relatore per parere: Elly Schlein

AD\1110698IT.docx PE594.116v02-00



#### **BREVE MOTIVAZIONE**

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a rafforzare ulteriormente le norme antiriciclaggio dell'Unione europea per contrastare il finanziamento del terrorismo e accrescere la trasparenza quanto ai titolari effettivi di società e trust, al fine di intensificare la lotta contro l'evasione fiscale.

Il relatore per parere accoglie con favore le modifiche proposte dalla Commissione, cha rappresentano passi avanti concreti sulla questione dell'evasione fiscale e del riciclaggio. I "Panama Paper" hanno dimostrato una volta di più la pressante necessità di norme efficaci per la verifica della titolarità effettiva delle società e di altri soggetti giuridici. In particolare, i paesi in via di sviluppo perdono ingenti risorse a causa di accordi dubbi e di una ragnatela di corruzione che comporta il ricorso a società e trust di comodo anonimi.

Tuttavia, nella sua formulazione attuale la proposta non è ancora all'altezza dell'intervento risoluto e urgente che i cittadini si attendono. Il relatore per parere ritiene che permangano alcune gravi lacune: non tutti i trust sarebbero tenuti a rendere pubblici i loro titolari effettivi, e alcuni trust potrebbero mantenere riservata tale informazione, fornendola solo a quanti possono dimostrare un "interesse legittimo". Per quanto riguarda le società, la direttiva vigente contiene una clausola in base alla quale, se non è possibile individuare il titolare effettivo, è possibile indicare il nominativo di una persona che occupa una posizione dirigenziale di alto livello. Inoltre, sebbene la soglia della quota di partecipazione che costituisce indicazione di titolarità effettiva sia stata abbassata e portata dal 25 % al 10 %, si tratta di una modifica lieve, poiché riguarda solo le "entità non finanziarie passive".

Pur appoggiando lo sforzo compiuto dalla Commissione, il relatore ritiene che Parlamento e Consiglio debbano spingersi oltre nell'affrontare le carenze che rischiano di indebolire l'azione antiriciclaggio e la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale in tutto il mondo. Se le scappatoie non saranno eliminate, per le autorità dei paesi in via di sviluppo continuerà a essere difficile superare lo schermo societario creato attraverso società di comodo in Europa, recuperare i capitali sottratti e contrastare i flussi finanziari illeciti. L'Unione europea non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità di rafforzare ulteriormente le proprie norme antiriciclaggio e di accrescere la trasparenza, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, che sono particolarmente colpiti dalla piaga dei flussi finanziari illeciti. La coerenza delle politiche per lo sviluppo ci esorta a porre i paesi in via di sviluppo nelle condizioni di mobilitare le proprie risorse interne, segnatamente attraverso la tassazione. Solo un'assoluta trasparenza permetterà ai cittadini di tali paesi di far sì che non si ricorra a società di comodo anonime per sottrarre risorse essenziali per lo sviluppo.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### **Emendamento 1**

## Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(9 bis) Tanto l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, quanto i paesi terzi, dall'altro, condividono la responsabilità della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe inoltre continuare a concentrarsi sul rafforzamento dei sistemi finanziari e delle amministrazioni dei paesi in via di sviluppo, per consentire a questi ultimi di meglio partecipare al processo globale di riforma della fiscalità, così da scoraggiare i reati finanziari e le attività illecite collegate, e di applicare meccanismi antiriciclaggio che contribuiscano a un migliore scambio di dati e informazioni con altri paesi per identificare le frodi e i terroristi.

#### **Emendamento 2**

## Proposta di direttiva Considerando 21

#### Testo della Commissione

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono amministrati. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla

#### Emendamento

(21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono *creati*, amministrati *od operano*. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla

PE594.116v02-00 4/22 AD\1110698IT.docx

titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.

titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri.

#### **Emendamento 3**

## Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

Per assicurare la proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati dovrebbero essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo.

Emendamento

soppresso

## **Emendamento 4**

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Se è vero che la lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo è un obiettivo legittimo, le misure di cui alla

presente direttiva non dovrebbero in alcun modo ostacolare l'inclusione finanziaria, senza discriminazioni di sorta, di tutte le persone, all'interno dell'Unione e nei paesi terzi.

#### **Emendamento 5**

Proposta di direttiva Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(35 ter) Le rimesse rappresentano un importante contributo per lo sviluppo delle famiglie e delle comunità. Pur riconoscendo che è importante prevenire il riciclaggio di denaro, le misure adottate in conformità della presente direttiva non dovrebbero ostacolare le rimesse dei migranti internazionali.

#### **Emendamento 6**

Proposta di direttiva Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

(35 quater) L'aiuto umanitario è concepito per fornire aiuto e assistenza alle persone in stato di bisogno ovunque nel mondo ed è estremamente importante. Le misure intese a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento di terrorismo e l'evasione fiscale non dovrebbero impedire alle persone e alle organizzazione di finanziare tale aiuto a vantaggio di quanti si trovano nel bisogno.

## Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 — punto 2 — lettera -a (nuova)

PE594.116v02-00 6/22 AD\1110698IT.docx

## Testo in vigore

- a) in caso di società:
- i) *la persona fisica o* le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi

#### Emendamento

- -a) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) in caso di società:
- tutte le persone fisiche (che non possono essere intestatari, agenti, delegati o altre figure equivalenti) che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 5 % più una quota o altra partecipazione superiore al 5 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 5 % più una quota o altra partecipazione superiore al 5 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>;

ii) se *il soggetto* non *comunica* 

AD\1110698IT.docx 7/22 PE594.116v02-00

possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;

l'identità di una persona fisica che soddisfa i criteri di cui al punto i), o se sussistono dubbi circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati registrano che non esiste alcun titolare effettivo e conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i).

Inoltre, i soggetti obbligati determinano la persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello, che dovrebbe essere identificata come "dirigente di alto livello" (e non come "titolare effettivo"), ne verificano l'identità e registrano i dati di tutti i titolari giuridici dell'entità;";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

#### **Emendamento 8**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 3 – punto 6 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

a) al punto 6), lettera a), punto i) è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di Emendamento

soppresso

PE594.116v02-00 8/22 AD\1110698IT.docx

<sup>(3)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10 % qualora il soggetto giuridico sia un'entità non finanziaria passiva, quale definita dalla direttiva 2011/16/UE.'';

#### **Emendamento 9**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 3 – punto 6 – lettera b

Testo in vigore

- b) in caso di trust:
- i) il costituente;
- ii) il o i "trustee";
- iii) il guardiano, se *esiste*;
- iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

#### Emendamento

a bis) al punto 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) in caso di trust:
- i) il costituente *o i costituenti*;
- ii) il o i "trustee";
- iii) il guardiano *o i guardiani*, se *esistono*;
- iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Nel caso dei trust designati per caratteristica o per classe, la scrittura fiduciaria o il documento corrispondente dovrebbe fornire informazioni sufficienti sul beneficiario, affinché chiunque possa stabilirne l'identità al momento della distribuzione o quando il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli.";

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849)

#### Motivazione

Dal momento che un trust può avere più di un costituente o più di un guardiano, nelle definizioni relative alla titolarità effettiva si dovrebbe parlare di "costituente o costituenti" e di "guardiano o guardiani", così come (già) si citano "il o i trustee" e "i beneficiari". In caso contrario, questa ambiguità potrebbe essere utilizzata per registrare solo uno dei costituenti o dei guardiani, che potrebbero essere molteplici. I commenti dell'OCSE sullo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard - CRS) per lo scambio automatico di informazioni prescrivono già di utilizzare il plurale per tutte le parti di un trust.

#### **Emendamento 10**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 28 – lettera c

Testo in vigore

Emendamento

- (8 bis) all'articolo 28, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
- "c) un'autorità competente dello Stato membro *d'origine* vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).";

c) un'autorità competente dello Stato membro *ospitante o del paese terzo* vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=IT)

#### **Emendamento 11**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 – lettera -a (nuova) Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 30 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

- 4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali.
- -a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati segnalino i casi di informazioni

PE594.116v02-00 10/22 AD\1110698IT.docx

#### mancanti o inesatte."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=IT)

#### **Emendamento 12**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

a) al paragrafo 5, il primo comma, lettera c) e il secondo comma sono

soppressi;

**Emendamento 13** 

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova) Direttiva (UE) 2015/849

Articolo 30 – paragrafo 5

Testo in vigore

- 5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
- c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.

Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Emendamento

soppresso

## Emendamento

# a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

- "5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
- c) al pubblico.

Le informazioni accessibili al pubblico comprendono almeno il nome, la data di nascita, la cittadinanza, l'indirizzo commerciale o di servizio e il paese di residenza del titolare effettivo, così come la natura ed entità dell'interesse

Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa. La tassa applicata per l'ottenimento delle informazioni non eccede i costi amministrativi.

beneficiario detenuto.

Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme *sia* alle norme sulla protezione dei dati *che alle norme in materia di open data.''*;

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849)

#### Motivazione

Le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi dovrebbero essere pubblicamente disponibili in un formato aperto. Imponendo agli Stati membri di creare i registri in modo conforme alle norme in materia di open data si impedisce altresì che vengano istituiti registri dove è possibile effettuare ricerche utilizzando solo un parametro, ad esempio il nome della società. Inoltre, ciò agevolerà immensamente l'interconnessione dei registri degli Stati membri, prevista per i prossimi anni.

#### **Emendamento 14**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 – lettera c Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 30 – paragrafo 9

## Testo della Commissione

9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, *lettera* b), esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, *o* qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

#### Emendamento

9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, *lettere* b) *e c*), esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, *in particolare* qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. *Le deroghe non hanno mai durata illimitata e sono periodicamente soggette a riesame al fine di evitare abusi*.

Le deroghe accordate devono essere annotate chiaramente nel registro accessibile ai soggetti di cui al paragrafo 5, lettere b) e c).

PE594.116v02-00 12/22 AD\1110698IT.docx

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

#### Motivazione

La formulazione potrebbe essere interpretata nel senso di un'esenzione automatica di gruppo per tutte le società che annoverano fra i loro titolari effettivi registrati almeno una persona al di sotto di una determinata età. L'attuale riferimento al rischio di frode potrebbe essere utilizzato per chiedere una deroga esclusivamente sulla base di una perdita economica. Quando viene concessa una deroga, essa deve risultare chiaramente nel registro a disposizione del pubblico. Inoltre, le deroghe non dovrebbero essere accordate per una durata illimitata.

#### **Emendamento 15**

**Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera a**Direttiva (UE) 2015/849
Articolo 31 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso.

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

- a) del costituente;
- b) del o dei "trustee";
- c) del guardiano (se *esiste*);

#### Emendamento

"1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand, waqf o fideicomiso, nonché a tutti gli altri istituti giuridici simili in termini di struttura o funzione, siano essi esistenti o futuri.

Gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi creati, amministrati e/o operanti nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

- a) del costituente *o dei costituenti*;
- b) del o dei "trustee";
- c) del guardiano *o dei guardiani* (se *esistono*);

- d) dei beneficiari o della classe di beneficiari;
- e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.";
- d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; *ed*
- e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.";

#### **Emendamento 16**

**Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera b**Direttiva (UE) 2015/849
Articolo 31 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

"3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust.";

#### Emendamento

"3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trust è creato, è amministrato od opera. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche del registro centrale nazionale.";

#### Motivazione

È opportuno abbracciare tutti gli istituti giuridici attuali e futuri simili ai trust. Gli Stati membri dovrebbero richiedere la registrazione di tutti i trust disciplinati dal diritto nazionale o amministrati da un cittadino dell'Unione, anche se tutte le altre parti del trust e le sue attività non si trovano nell'Unione. Ciò permette agli Stati membri di garantire che né il loro diritto nazionale né i loro cittadini agevolano il riciclaggio o l'evasione fiscale altrove nel mondo, il che è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo.

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera d**Direttiva (UE) 2015/849
Articolo 31 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa

## Emendamento

4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo sono accessibili *al pubblico in formato aperto*.

PE594.116v02-00 14/22 AD\1110698IT.docx

#### dimostrare un interesse legittimo.

Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b).

Le informazioni accessibili *al pubblico* consistono *del* nome, *della data* di nascita, *della* cittadinanza e *del* paese di residenza del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, punto 6, lettera b), *nonché della natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto*.

Gli Stati membri provvedono a che, in circostanze eccezionali e a condizioni specifiche da definire nel diritto nazionale, un costituente e/o un trustee possa chiedere alle autorità nazionali di non rendere pubblicamente accessibili le suddette informazioni sul trust o l'istituto giuridico in questione, al fine di proteggere la sfera privata di titolari vulnerabili. Se le autorità nazionali accolgono la richiesta, nel registro pubblico è inserita una frase indicante che le informazioni disponibili sul trust o sull'istituto giuridico sono incomplete. Tali decisioni possono sempre essere contestate.

#### Motivazione

Il formato aperto è essenziale per impedire che la titolarità effettiva dei trust venga celata: esso consente di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati al fine di individuare meglio anomalie, schemi, errori, indicatori di rischio ("red flags"), ecc., nonché di combinare i dati sulla titolarità effettiva con informazioni provenienti da altre fonti di dati pertinenti che sono importanti per individuare possibili casi di corruzione lungo la catena del valore, ossia contratti e procedure di appalto.

## **Emendamento 18**

**Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera d**Direttiva (UE) 2015/849
Articolo 31 – paragrafo 4 ter

## Testo della Commissione

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3

## Emendamento

4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile. bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile, e segnalano le discrepanze da essi riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel registro centrale e le informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle loro procedure di adeguata verifica della clientela.

## Motivazione

Imponendo ai soggetti obbligati di comunicare le discrepanze tra le loro procedure di adeguata verifica della clientela e i registri pubblici sulla titolarità effettiva si migliorerebbero i dati contenuti in detti registri pubblici. È altresì opportuno sottolineare che i soggetti obbligati non devono basarsi sulle informazioni contenute nei registri sulla titolarità effettiva, bensì continuare a effettuare in modo indipendente la loro adeguata verifica della clientela per sapere da chi è costituita.

#### **Emendamento 19**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera d bis (nuova) Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 31 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate.

d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati segnalino i casi di informazioni mancanti o inesatte."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=IT)

## **Emendamento 20**

**Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e**Direttiva (UE) 2015/849
Articolo 31 – paragrafo 7 bis – comma 1

PE594.116v02-00 16/22 AD\1110698IT.docx

#### Testo della Commissione

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di *frode*, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, *o* qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

#### Emendamento

In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, *in particolare* qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. *Le deroghe non hanno mai durata illimitata e sono periodicamente soggette a riesame*.

#### Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 1, punto 9, lettera c.

#### **Emendamento 21**

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera h Direttiva (UE) 2015/849 Articolo 31 – paragrafo 10

#### Testo della Commissione

"10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in *ogni* Stato membro *in cui sono stabiliti i fiduciari*.";

## Emendamento

- "10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato *creato*, amministrato *o operante* in *uno* Stato membro *se:*
- a) è stato creato conformemente alla legislazione dello Stato membro, è soggetto a tale legislazione o il suo organo giurisdizionale di ultima istanza si trova nella giurisdizione dello Stato membro; oppure
- b) è collegato allo Stato membro in quanto:
- i) uno o più dei titolari effettivi del trust, quali definiti all'articolo 3, punto 6, lettera b), risiedono nello Stato membro;
- ii) possiede beni immobili nello Stato membro;
- iii) possiede azioni o diritti di voto o

altra partecipazione in un soggetto giuridico costituito nello Stato membro; oppure

iv) possiede un conto bancario o un conto di pagamento presso un ente creditizio operante nello Stato membro.";

#### Motivazione

Un trust dovrebbe essere registrato in tutti gli Stati membri con i quali ha un collegamento.

#### **Emendamento 22**

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2009/101/CE Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 7 è inserita la seguente lettera b bis):

''b bis) mancata pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva prescritte dall'articolo 7 ter.'';

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

#### **Emendamento 23**

**Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)**Direttiva 2009/101/CE
Articolo 7 –paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 7 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli obblighi si applicano a persone giuridiche, possano essere applicate sanzioni nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale, inclusi i membri dell'organo di

PE594.116v02-00 18/22 AD\1110698IT.docx

## gestione.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

#### **Emendamento 24**

**Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2**Direttiva 2009/101/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 2

## Testo della Commissione

Le informazioni consistono *nel* nome, *nel mese e nell'anno* di nascita, *nella* cittadinanza e *nel* paese di residenza del titolare effettivo e *nella* natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

#### Emendamento

Le informazioni consistono del nome, della data di nascita, della cittadinanza, del paese di residenza e delle informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato) del titolare effettivo, come pure della natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

#### **Emendamento 25**

**Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2**Direttiva 2009/101/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

#### Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e degli standard in materia di dati aperti, e previa registrazione online.

#### **Emendamento 26**

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

## Direttiva 2009/101/CE Articolo 7 ter – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di *frode*, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

#### Emendamento

In circostanze eccezionali stabilite 4. dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Le deroghe non hanno mai durata illimitata e sono periodicamente soggette a riesame al fine di evitare abusi. Le deroghe accordate devono essere annotate chiaramente nel registro accessibile ai soggetti di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/849.

#### **Emendamento 27**

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2009/101/CE Articolo 7 ter –paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

5 bis. Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità agli obblighi di cui al presente articolo. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di prescrivere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono

affinché il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Riferimenti	COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON LIBE 12.9.2016 12.9.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 12.9.2016
Relatore per parere Nomina	Elly Schlein 21.10.2016
Articolo 55 – Riunioni congiunte delle commissioni Annuncio in Aula	6.10.2016
Esame in commissione	7.11.2016
Approvazione	29.11.2016
Esito della votazione finale	+: 19 -: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa